

*Brunello Mantelli**

GENOCIDIO

Il concetto di “genocidio” assume per la prima volta una dimensione giuridica, come tipo particolare di reato, nella risoluzione n° 96-I votata dall'assemblea generale dell'ONU l'11 dicembre 1946; nel testo si dichiara che

E' genocidio negare ad interi gruppi comuni il diritto di esistere, così come l'omicidio è la negazione del diritto all'esistenza di un singolo essere umano; una tale negazione ferisce la coscienza dell'umanità intera, le infligge una grave perdita privandola dei contributi culturali e di altra natura forniti dai gruppi umani coinvolti (...). In più occasioni si sono verificati crimini di genocidio allorché gruppi razziali, politici, religiosi o di altro genere sono stati in tutto od in parte distrutti. La repressione del reato di genocidio è una questione di interesse internazionale.

La risoluzione prosegue affermando che i responsabili del crimine di genocidio, chiunque essi siano, vanno puniti indipendentemente dai motivi (di carattere razziale, religioso, politico o di altra natura) che possano averli spinti a commetterlo, e rinviando ulteriori precisazioni ad un'apposita convenzione internazionale sul tema, che dovrà essere discussa in seguito.

Due anni dopo, il 9 dicembre 1948, la convenzione è approvata dall'assemblea generale (risoluzione ONU n° 260-III) ed entra in vigore. Nel confermare che il genocidio è un crimine da sanzionare a livello internazionale, il documento precisa che esso è tale indipendentemente dal fatto che sia stato commesso “in tempo di pace o in tempo di guerra” e ne precisa ulteriormente le caratteristiche e la sanzionabilità:

per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale: (a) uccisione di membri del gruppo; (b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; (c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; (d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; (e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. Sono punibili gli atti che seguono: a) il genocidio; b) l'associazione ai fini di commetterlo; c) l'istigazione pubblica e diretta; d) il tentativo di metterlo in atto; e) la complicità in esso.

Più oltre si nega al genocidio qualunque giustificazione di natura politica, e si prefigura la costituzione di tribunali penali internazionali (di cui si parla specificatamente in un documento aggiuntivo) incaricati di procedere contro i responsabili del delitto suddetto.

Come per ogni trattato internazionale, era previsto un periodo di validità decennale, a cui avrebbero potuto seguire periodici rinnovi a distanza di un lustro l'uno dall'altro. A tutt'oggi la convenzione continua ad essere valida, e col passare del tempo è progressivamente aumentato il numero di paesi che l'hanno sottoscritta (la Repubblica italiana ha formalmente aderito l'11 marzo 1952, attraverso un voto parlamentare – legge n° 153/52). Val la pena di ricordare che, in linea di principio, i trattati internazionali vincolano solo gli Stati che li abbiano ratificati, tuttavia nel 1951 la Corte internazionale di giustizia dell'Aja (organo dell'ONU con il compito di dirimere eventuali dispute interpretative fra i membri dell'organizzazione) ha dichiarato che le norme riguardanti il genocidio rientrano nel diritto internazionale consuetudinario (l'insieme di regole che scaturiscono dall'esame comparato delle norme codificate nei singoli Stati e dalla prassi abitualmente da essi messa in atto; in sintesi, si potrebbe dire che il diritto internazionale consuetudinario misura il grado di sviluppo civile dell'umanità intera), e perciò obbligano tutti quanti gli Stati esistenti.

Ovviamente, la codificazione giuridica del reato di genocidio non significa che tragedie analoghe non si fossero verificate nei secoli precedenti il Novecento (basti pensare alla conversione forzata dei Sassoni al cristianesimo attuata da Carlo Magno, sotto la minaccia della spada, alla fine dell'VIII secolo d.C.; alle stragi di calvinisti note come Notte di San Bartolomeo, tra il 23 ed 24 agosto 1572 in Francia, ed ad altri

* Docente di Storia dell'Europa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino

innumerevoli drammi), ma essa rappresenta un decisivo progresso nella consapevolezza etica e civile del genere umano; come sempre, il diritto non prefigura lo sviluppo storico, ma interviene a sancire le nuove acquisizioni dell'umanità in materia di lecito ed illecito.

Nel 1946 a dare una spinta decisiva ai governi furono, va da sé, gli eventi della Seconda guerra mondiale (1939-1945) ed in particolare la distruzione degli ebrei d'Europa perseguita, dal 1941 in avanti, dal Terzo Reich nazionalsocialista e dai suoi alleati, ma anche le atrocità di cui si rese responsabile in Asia il Giappone imperial-militarista. I circa sei milioni di vittime della *Shoah* (termine con cui gli storici indicano lo sterminio antiebraico) configuravano infatti un fenomeno di tali dimensioni da rendere necessario un nuovo concetto giuridico: per l'appunto il genocidio.

Anche i richiami ad un futuribile Tribunale penale internazionale (tale non è infatti la Corte dell'Aja) si nutrivano dell'esperienza e dell'esempio di quelli costituiti all'epoca a Norimberga ed a Tokio (promossi entrambi dagli Stati membri della coalizione antifascista con l'obiettivo di processare i dirigenti ancora in vita della Germania hitleriana il primo, la direzione civile e militare nipponica il secondo, operarono rispettivamente dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946 e dal 3 maggio 1946 al 12 novembre 1948). Fondati giuridicamente sul diritto internazionale consuetudinario a cui già si è fatto cenno, essi però non fecero un uso sistematico e ragionato del concetto di genocidio nel formulare i capi d'accusa, ancorché il termine abbia fatto capolino nelle requisitorie e nelle sentenze; si basarono invece sulla categoria giuridica già consolidata di “crimini di guerra” e su quella, assai più recente, di “crimini contro l'umanità”.

Erano state le Convenzioni internazionali stipulate all'Aja nel 1899 e nel 1907 su leggi ed usi della guerra terrestre (nel secondo caso, tuttavia, testi appositi si occuparono anche delle ostilità sui mari) a definire, sulla base del diritto consuetudinario vigente, le norme che dovevano regolare l'impiego della forza in guerra, salvaguardando sia i non combattenti, sia i militari non più in grado di battersi (feriti, prigionieri, ecc.) e di conseguenza a far ricadere sotto la categoria del “crimine di guerra” comportamenti difforni da quanto pattuito; si tenga però presente che principi tesi a limitare l'uso indiscriminato della violenza in battaglia erano stati enunciati molto prima: li possiamo rinvenire negli scritti, risalenti al quarto secolo a.C., attribuiti al guerriero cinese Sun Tzu come anche nella Grecia classica, mentre la prima nozione di “crimini di guerra” compare nelle cosiddette “Ordinanze di Manu”, composte in India tra il secondo secolo a.C. ed il secondo d.C. e dal carattere sacrale in quanto presunta espressione del progenitore degli uomini.

Il primo processo di fronte ad una corte penale internazionale (composta da giudici designati dal Sacro Romano Impero della Nazione Germanica, dal Regno di Francia, dalla Confederazione Elvetica e dalle città libere dell'alto Reno) per tale reato fu celebrato a Breisach am Rhein, città oggi facente parte della Repubblica federale tedesca, il 9 maggio 1574, contro l'ex governatore (balivo) Peter von Hagenbach.

Un ulteriore, importante, passaggio fu la proclamazione da parte del presidente statunitense Abraham Lincoln, durante la guerra di secessione, nel 1863, delle *Institutions for the Government of Armies of the Field*, meglio note come codice Lieber, che vietavano, salvo casi particolari, “ogni violenza commessa senza necessità contro gli abitanti del paese invaso” (art. 39) e proibivano il ferimento o l'uccisione del “nemico ridotto completamente alla impotenza” (art. 66).

La nozione di “crimini contro l'umanità” comparve invece per la prima volta nella Convenzione del 1907, in riferimento a comportamenti che violassero il diritto consuetudinario, considerato come un patrimonio comune dell'intera umanità, e fu ripresa nel 1919 da una commissione incaricata dai vincitori della Grande Guerra (1914-1918) di rivedere le norme fissate dodici anni prima all'Aja; la proposta, formulata dalla commissione, di applicare tale categoria ai massacri degli armeni messi in atto dalle autorità turche nel periodo 1915-1923 (oltre un milione di vittime) si scontrò tuttavia con l'opposizione di Stati Uniti e Giappone, i cui governi sostennero che i crimini contro l'umanità erano sì violazioni delle leggi morali, ma non del diritto positivo.

Proprio la riflessione sugli eventi di cui erano stati vittima gli armeni, unita allo *choc* suscitato dal massacro di oltre 3.000 assiri (comunità di oltre due milioni di persone stanziata nell'Iraq settentrionale, di lingua aramaica e fede tradizionalmente cristiana, ancorché divisa in cinque chiese tra autonome, ortodosse e cattoliche) compiuto nel 1933 dall'esercito iracheno (lo Stato mediorientale era diventato

formalmente autonomo sotto un regime monarchico dal 1921, ma sostanzialmente si trovava sotto il controllo britannico), indusse il giurista polacco Raphaël Lemkin a proporre, alla V Conferenza internazionale per l'unificazione del diritto penale, svoltasi a Madrid nell'ottobre 1933, una nuova fattispecie di crimine da inserire tra quelli presi in considerazione dal diritto internazionale: gli “atti di barbarie”, da lui definiti come

le azioni miranti allo sterminio di una collettività etnica, religiosa o sociale a prescindere dai motivi che li abbiano determinati (politici, religiosi, ecc.), come per esempio massacri, *pogrome* [attacchi sanguinosi a comunità ebraiche, frequenti in particolare dal 1881 nei territori occidentali dell'impero zarista NdA], atti intrapresi allo scopo di rovinare economicamente l'esistenza dei membri di una specifica collettività ecc.

Lemkin, un ebreo nato nel 1900 nella regione di Bialistok (al tempo incorporata nell'impero zarista, sarebbe entrata a far parte della ricostituita Repubblica polacca nel 1921), dopo studi condotti a Leopoli ed Heidelberg insegnò dal 1929 in un'istituzione universitaria ebraica a Varsavia e contemporaneamente assunse la carica di pubblico ministero; data la sua competenza giuridica, fu al tempo più volte incaricato di rappresentare il suo paese in consessi internazionali. La sua iniziativa madrilena non ebbe però successo, anzi egli andò incontro alla disapprovazione dei suoi superiori, all'epoca interessati ad una conciliazione con il nuovo governo tedesco guidato da Adolf Hitler, e l'anno successivo fu costretto a dimettersi dai ruoli della pubblica amministrazione. Ferito in combattimento nel settembre 1939, in seguito all'aggressione tedesca alla Polonia, il giurista riuscì a mettersi in salvo raggiungendo avventurosamente la Svezia.

Chiamato ad insegnare all'Università di Stoccolma, continuò a lavorare attorno ai temi oggetto della sua proposta del 1933, arricchendoli con le notizie di atrocità e stermini che man mano giungevano dall'Europa occupata dalle armi dell'Asse; fu in quel contesto che elaborò, traendolo dal greco antico, il concetto di “genocidio”, in cui trasfuse le sue riflessioni precedenti. Lo rese pubblico nel 1944, dando alle stampe negli Stati Uniti, dove era emigrato nel 1941 (avrebbe proseguito la sua attività accademica nella Repubblica stellata) il volume *Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress* [Il dominio dell'Asse nell'Europa occupata. Leggi di occupazione, analisi dei metodi di governo, proposte di riparazione NdA], dove aveva scritto che:

con genocidio si intende la distruzione di un gruppo etnico (...) nel senso di un piano coordinato che comprende diverse azioni dirette a distruggere le basi essenziali della vita di gruppi nazionali allo scopo di annientarli (...). Il genocidio comprende due fasi: la prima è la distruzione del modello nazionale del gruppo oppresso; la seconda l'imposizione del modello nazionale dell'oppressore. Questo modello può essere imposto alla popolazione oppressa, consentendole però di restare, oppure al solo territorio, dopo che i cittadini della nazione che opprime hanno espulso la popolazione e ne hanno colonizzato il territorio.

Come si vede, in questa definizione rientravano non solo massacri e stermini, ma anche “pulizie etniche” e pratiche di snazionalizzazione culturale.

Consulente dell'accusa al tribunale di Norimberga (in cui egli contribuì all'introduzione del termine “genocidio” negli atti processuali), Lemkin cercò di far prendere in esame un suo progetto di convenzione sulla prevenzione e la repressione del genocidio agli incontri preparatori della Conferenza della pace, svoltisi a Parigi nella seconda metà del 1945, ma, come dodici anni prima, senza risultati. L'anno successivo, tuttavia, i suoi sforzi (nel frattempo aveva pubblicato altri testi sul tema) ebbero esiti positivi sfociando nell'approvazione della risoluzione n° 96-I, ricordata all'inizio, da parte dell'ONU; egli stesso entrò a far parte del gruppo di esperti incaricato di preparare la bozza di convenzione votata nel 1948.

Ancorché l'ancoraggio al diritto internazionale del reato di genocidio sia stato realizzato, non possedendo l'ONU strumenti esecutivi in grado di garantirne la punizione essa è rimasta in qualche misura dipendente dalla volontà degli Stati ed in modo particolare delle maggiori potenze di farsene carico, nonché dalla situazione di maggior o minor tensione esistente a livello internazionale; come si può osservare, tra la definizione del 1946 e quella del 1948 corrono differenze neanche tanto sottili: nel primo testo compaiono tra le vittime potenziali anche i “gruppi politici”, che invece sono assenti in

quello di due anni dopo (che lasciò per non pochi versi insoddisfatto lo stesso Lemkin). Va da sé che l'instaurarsi proprio in quel biennio della contrapposizione tra URSS e Alleati occidentali e l'avvio della cosiddetta "guerra fredda" contribuì a far mettere in parentesi i gruppi politici, posto che da entrambe le parti sarebbero entrate in vigore norme repressive verso gli oppositori che facevano riferimento al polo opposto.

Motivi analoghi hanno reso non facile la repressione degli eventi drammatici sicuramente inquadrabili nella categoria di "genocidio", anche con le limitazioni del 1948, che si sono verificati da allora ad oggi, ancorché vada sottolineata l'importanza delle definizioni giuridiche in sé, che rappresentano un punto di non ritorno.

Solo di recente, il 17 luglio 1998 (mezzo secolo dopo l'approvazione della Convenzione contro il genocidio!), è stato possibile dar vita, con il consenso di 120 Stati membri dell'ONU presenti alla Conferenza diplomatica svoltasi nella capitale italiana (da qui la definizione di "Statuto di Roma"), al Tribunale penale internazionale a suo tempo previsto ma mai fino ad allora realizzato; la Corte, che siede anch'essa all'Aja, ha iniziato la sua attività il 1° luglio 2002 (non appena raggiunta, conformemente al dettato dello Statuto di Roma, la cifra di 60 ratifiche da parte dei paesi sottoscrittori), e si sta attualmente occupando di numerosi casi, concentrati per ora nel continente africano.

In precedenza, l'ONU aveva dato vita a Tribunali internazionali la cui competenza era però limitata a singoli – specifici – casi, come le stragi e "pulizie etniche" perpetrate nell'ex Jugoslavia dal 1991 (Corte creata con la risoluzione 808 del 22 febbraio 1993, votata dal Consiglio di Sicurezza), ed i massacri verificatisi in Ruanda (Tribunale istituito dalla risoluzione 955 dell'8 novembre 1994, approvata dal medesimo organo ristretto).

Attualmente (2005) hanno sottoscritto lo Statuto di Roma ben 142 Stati, pari al 74,3% del totale degli aderenti all'ONU (191 in tutto; tra i mancati sottoscrittori tuttavia troviamo potenze di prim'ordine, come Cina, Giappone, India e Pakistan; nonché entità politiche importanti come Etiopia, Iraq e Turchia; per finire a paesi travagliati da conflitti come Birmania, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka), ma solo 99 (pari al 51,8%) lo hanno ratificato (nei trattati internazionali ciò che conta è la ratifica, solo dopo che essa sia avvenuta il patto acquista validità); ancora più importante, tuttavia, è il fatto che tra le mancate ratifiche troviamo, accanto a paesi di ridotta estensione e rilevanza, realtà di grande peso come gli USA, a tutt'oggi unica superpotenza, e la Federazione Russa; interi blocchi di Stati che insistono su un'area in tensione come il Medioriente (Bahrein, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran, Israele, Kuwait, Oman, Siria, Yemen); paesi coinvolti in conflitti interni od esterni che potrebbero portare all'incriminazione di propri politici o militari per reati di competenza della Corte penale internazionale (Algeria, Angola, Armenia, Ciad, Eritrea, Kirghizistan, Marocco, Moldavia, Messico, Mozambico, Sudan, Uzbekistan, Zimbabwe).

Se per molti di essi è lecito sperare in una futura ratifica, per quanto riguarda gli Stati Uniti ed Israele si deve fare i conti con un vero e proprio disconoscimento dello Statuto: il 6 maggio 2002, infatti, Washington comunicò alla segreteria generale dell'ONU di "non avere l'intenzione di ratificarlo, non riconoscendo quindi alcun obbligo legale derivante dall'averlo sottoscritto il 13 dicembre 2000 e chiedendo che la propria decisione di non entrare a farne parte venisse messa in nota al testo dell'intesa stessa". Una missiva pressoché identica fu fatta pervenire da Gerusalemme il 28 agosto dello stesso anno. In entrambi i casi, tra la sottoscrizione e la mancata ratifica si collocò un cambio di personale e di linea politici: negli USA ci fu la staffetta tra il democratico Bill Clinton ed il repubblicano George W. Bush, in Israele fra il laburista Ehud Barak ed il conservatore nazionalista Ariel Sharon. Non è perciò impossibile che un ribaltamento elettorale induca entrambi gli Stati a rivedere il proprio atteggiamento.

In sintesi, oggi il genocidio è percepito dalla pubblica opinione come un reato gravissimo e privo di scusanti; esistono in linea di principio gli strumenti giuridici ed operativi per punirlo, ma molta strada resta ancora da fare per espellerlo definitivamente dalla storia.

Bibliografia essenziale

Roy GUTMAN, David RIEFF (a cura di), *Crimini di guerra. Quello che tutti dovrebbero sapere*, Singapore,

I genocidi del Novecento. *Il concetto di genocidio*, di Brunello Mantelli

Tien Wan Press / Contrasto – Internazionale, 2003